

**Dir. 22 giugno 1993, n. 93/46/CEE (1)**

**Direttiva della Commissione**

**che sostituisce e modifica gli allegati alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope (2) (3).**

---

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 1° luglio 1993, n. L 159. Entrata in vigore il 25 giugno 1993.

(2) Il testo della presente direttiva è riportato in modifica alla direttiva 92/109/CEE.

(3) La presente direttiva è stata abrogata dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope(1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che è necessario attuare la decisione presa dalla commissione stupefacenti (CND) del Consiglio economico e sociale dell'ONU nell'aprile 1992 per far rientrare le sostanze safrolo, piperonale e isosafrolo nella tabella I dell'allegato della convenzione delle Nazioni Unite del 1988, trasferendo dette sostanze dalla categoria 2 alla categoria 1 dell'allegato I della direttiva e togliendole dall'allegato II ;

considerando che tale trasferimento conformerà la direttiva al regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 900/92(3), modificato e attuato dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione(4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1 Gli allegati I e II della direttiva 92/109/CEE sono sostituiti dagli allegati I e II della presente direttiva.

Articolo 2 Gli Stati membri prendono le misure necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1993.

Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione

ALLEGATO I

CATEGORIA 1

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC
Efedrina		2939 40 10
Ergometrina		2939 60 10
Ergotamina		2939 6030
Acido lisergico		293960 50
l-Fenil-2-propanone	Fenilacetone	291430 10
Pseudoefedrina		2939 40 30
Acido N-acetilantrenilico	Acido-2-acetammidobenzoico	2924 29 50
3,4-Metilenodiossifenil 2-propanone		2932 90 77
Isosafrolo (cis + trans)		2932 90 73
Piperonale		293290 75
Safrolo		2932 90 71
I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.		

CATEGORIA 2

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC
Anidride acetica		2915 24 00
Acido antranilico		2922 49 50
Acido fenilacetico		2916 33 00
Piperidina		2933 39 30
I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.		

CATEGORIA 3

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC
Acetone (*)		2914 11 00
Etere etilico	Ossido di dietile	2909 11 00
Metiletichetone (MEK)	Butanone	2914 12 00
Toluena (*)		2902 30 10(90)
Permanganato di potassio (*)		2841 60 10
Acido solforico		2807 00 10
Acido cloridrico	Cloruro di idrogeno	2806 10 00
(*) I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria, tranne l'acido solforico e l'acido cloridrico, in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.		

ALLEGATO II

Sostanza	Valore soglia
Anidride acetica	20 l
Acido antranilico e suoi Sali	1 kg
Acido fenilacetico e suoi Sali	1 kg
Piperidina e suoi Sali	0,5 kg